



POR 2007-2013 – Parte FESR – Asse 1 – Linea d'intervento 1.2 "Ingegneria Finanziaria" – Azione 1.2.2. "Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di imprese innovative"

SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO

(art. 43, cc. 5 e 6 e art. 44 del Reg. n. 1828/2006)

tra

la Regione del Veneto, successivamente denominata per brevità "Regione", rappresentata dal Sig. Dott. Pelloso Michele nato a Venezia il 23 ottobre 1963, Dirigente responsabile della Direzione industria, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante della Regione del Veneto presso la cui sede di Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,

e

Veneto Sviluppo S.p.A., successivamente denominato per brevità "Gestore", con sede legale e operativa Venezia-Marghera, iscritto all'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, rappresentato dal, nato a il, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale del Gestore presso cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Strategia di investimento e programmazione)

L'obiettivo dell'azione consiste nell'acquisizione di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di Piccole e Medie imprese (PMI) con elevato potenziale di crescita che non hanno sufficiente accesso ai mercati di capitali nelle fasi iniziali del ciclo di vita o di innovazione.

La ratio dell'intervento pubblico nell'ambito degli investimenti in capitale di rischio in società di dimensione piccole e medie, risiede nell'oggettiva considerazione dell'operatività privata in questo ambito. Tradizionalmente, in tali mercati, l'attore privato interviene prevalentemente, quando non esclusivamente, in operazioni medio-grandi. La causa di ciò è l'elevato costo transazionale per Euro investito delle operazioni di piccola dimensione, determinato dall'incidenza di tutte le spese di impianto connesse alle acquisizioni, in specie di quelle in fase di start-up e con una elevata componente di innovazione, spesso associata al rischio. Ciò fa sì che tali costi, agli occhi degli investitori privati, siano tali da non essere compensati dai profitti attesi a fronte del rischio incorso. A ciò si aggiunga la potenziale esternalità fornita dall'effetto imitazione, secondo il quale a fronte di iniziative innovative supportate da uno strumento misto come quello in esame, altri operatori del settore potranno sentirsi stimolati ad intraprendere progetti industriali, generando così un effetto volano positivo per il sistema e contribuendo a compensare gli extra costi sostenuti con l'intervento pubblico.

Destinatari dell'intervento sono le PMI finanziariamente ed economicamente sane, in attività, non in stato di liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale, aventi sede operativa nel territorio della Regione Veneto che rientrano nei parametri di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008, concernente la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e che svolgono attività prevalente nei seguenti settori di attività (classificazione ISTAT ATECO 2007): B "Estrazione di minerali da cave e miniere", C "Attività manifatturiere", D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento", F "Costruzioni", G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", J62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", J63 "Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici" limitatamente ai seguenti gruppi: da 63.1 a 63.12.0.

A) Caratteristiche tecniche delle operazioni

Il Fondo di capitale di rischio è finalizzato all'effettuazione di partecipazione al capitale, minoritaria e temporanea. Può avvenire esclusivamente in corrispondenza di un aumento di capitale sociale del Beneficiario, attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni da liberarsi in denaro liquido, anche con sovrapprezzo.

La partecipazione al fondo al capitale sociale dell'impresa partecipata non deve essere inferiore al 15% (quindici per cento) e non superiore al 45% (quarantacinque per cento).

Le operazioni sono effettuate per importi non più elevati di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ciascun Beneficiario su un periodo di 12 (dodici) mesi. L'intervento del Fondo può essere suddiviso in più tranches.

La durata massima delle operazioni è fissata in 5 anni dalla data di acquisizione.

La partecipazione deve essere limitata nel tempo e smobilizzata non appena le condizioni di mercato consentano di rispettare gli obiettivi dell'investimento.

Le modalità di cessione delle partecipazioni possono essere:

- a) acquisto della quota posseduta dal Fondo da parte del Beneficiario, dei suoi soci e/o di collegati dello stesso, anche sulla base di un buyback agreement;
- b) mediante la vendita a terzi della quota posseduta dal Fondo o, eventualmente, mediante cessione dell'intero capitale sociale a terzi;
- c) attraverso il collocamento del Beneficiario sui mercati regolamentati.

La modalità di uscita preferita è concordata tra il Gestore del Fondo e l'impresa già nella fase di acquisizione della partecipazione.

B) Quote Fondo

Le risorse pubbliche derivanti dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, ammontano, per un importo totale di servizi e prestazioni riferito alla quota pubblica, ad euro 15 milioni (quindicimilioni/00). A tali risorse si somma la provvista privata, messa a disposizione dal Gestore, pari ad euro 20 milioni (ventimilioni/00). Il Fondo è pertanto pari ad euro 35 milioni (trentacinquemilioni/00).

Al Fondo potranno confluire altresì risorse provenienti anche da altri soggetti pubblici, tra cui le istituzioni comunitarie, che perseguono gli obiettivi e le finalità individuate dal presente Regolamento Operativo. Tale partecipazione finanziaria avviene nel pieno rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria nonché del presente Regolamento Operativo e previo consenso espresso della Regione e del Gestore. L'incremento della Quota del Gestore, in ogni caso, è previsto entro un tetto massimo pari al 50% (cinquanta per cento) della Quota Regionale iniziale di euro 15 milioni (quindicimilioni/00).

C) Interventi del fondo

Tutte le spese di investimento finanziate con aumento di capitale sono ammissibili, purché strumentali alle finalità di cui al bando e subordinatamente alla valutazione di merito attuata dal Soggetto gestore.

Gli interventi del fondo riguardano gli investimenti di *seed capital* (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up), e di *start-up capital* (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale) nonché di capitale di *espansione*, quest'ultimo ad esclusione delle imprese di media dimensione.

D) Gestione della liquidità

Il Gestore deve investire i fondi non ancora impegnati nelle partecipazioni al capitale sociale dei beneficiari, in strumenti finanziari a rischio limitato quali: depositi bancari, titoli o obbligazioni garantite dallo Stato con rating pari ad almeno AA. Gli eventuali proventi saranno utilizzati per incrementare il Fondo e gli eventuali oneri saranno addebitati al Fondo.

E) Istruttoria delle richieste di ammissione

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le PMI beneficiarie presentano apposita domanda, al Gestore direttamente o per il tramite di Intermediari convenzionati.

Il Gestore esamina gli interventi proposti dalle PMI secondo l'ordine cronologico delle richieste.

Per l'istruttoria di ogni istanza presentata, i tempi di esecuzione sono stabiliti in massimo 90 (sessanta) giorni, solari e consecutivi, salvo eventuali necessarie e opportune integrazioni alla pratica stessa. In ogni caso, l'istruttoria deve essere portata a compimento entro e non oltre 180 giorni (ottanta) giorni, solari e consecutivi, dal ricevimento.

L'esito dell'attività istruttoria svolta sarà oggetto di comunicazione indirizzata al beneficiario richiedente l'agevolazione e agli Intermediari Finanziari.

Articolo 2

(Sorveglianza sull'attuazione dello strumento)

Il Gestore è responsabile della corretta gestione del Fondo e di tutti gli adempimenti ad esso connessi.

Deve gestire il Fondo mediante una specifica struttura tecnico-organizzativa, con una contabilità separata dal proprio patrimonio e con procedure informatizzate che consentano, in ogni momento, di determinare l'ammontare del capitale del Fondo e i fondi impegnati, evidenziando anche i beneficiari per territorio, tipologia di impresa, settore economico, tipologia di operazione, nonché le eventuali sofferenze, perdite e gli oneri di gestione.

Nell'espletamento delle predette attività, il Gestore opererà in termini strettamente privatistici quale operatore indipendente e in conformità ai criteri ordinari dell'economia e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, del principio di pari opportunità e non discriminazione.

Articolo 3

(Politica di uscita e disposizioni di liquidazione dello strumento)

Il Fondo opera come "Fondo di rotazione" per sua intrinseca modalità di funzionamento il Fondo di rotazione prevede la restituzione delle quote pubbliche di ciascun finanziamento al Gestore, che così può reimpiegare tali risorse sino al 31 dicembre 2015, termine di scadenza della programmazione comunitaria.

A partire dal 31 dicembre 2015, salvo proroghe disposte dalla Regione, quest'ultima potrà disporre per la Quota Regionale delle risorse liquide man mano disponibili del Fondo e quindi dei rientri che andranno via via a maturare nel rispetto degli originari piani di dismissione delle partecipazioni

assunte ovvero delle modifiche agli stessi eventualmente apportati, nonché dei proventi e/o delle perdite maturate.

Articolo 4
(Articolo 44 Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione)

Qualora si rendesse applicabile, nel corso della gestione del fondo, il contenuto di cui all'articolo 44, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, si provvederà ad individuare, con atto della Giunta Regionale, modalità e procedure in conformità alle precisazioni richiamate dell'articolo in questione.

Articolo 5
(Commissione di gestione)

La Regione corrisponderà al gestore una commissione (management fee), annua, pari all'1,9% (uno virgola nove per cento) IVA esclusa, della Quota Regionale versata al Fondo stesso; tale commissione verrà prelevata dal Soggetto gestore direttamente sulla Quota Regionale in rate semestrali posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per la durata della gestione.

Il Soggetto gestore ha inoltre diritto a ricevere un premio legato ai risultati della gestione del Fondo (success fee), calcolato sulla quota di rendimento che eccede il rendimento prefissato (Euribor 6 mesi); tale premio viene individuato nel 5% (cinque per cento) IVA esclusa. Tale premio verrà determinato e quindi attribuito al Gestore in corrispondenza di ciascun disinvestimento effettuato dal Fondo.

Venezia,

Soggetto Gestore

Regione del Veneto